

TI_GERICHTE 30.2002.19 vom 16. August 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-08-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2002.19

FR: TI_GERICHTE 30.2002.19 du 16 août 2002

IT: TI_GERICHTE 30.2002.19 del 16 agosto 2002

Volltext

Incarto n.30.2002.19/AMM

19100/990

Bellinzona

21 aprile 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 20 agosto 2002
presentato da

_____, _____
(rappresentato dalla _____ Compagnia _____ di
_____ SA, _____)

contro

la decisione n. _____/_____ del _____ 2002 emessa dalla Sezione della
circolazione, _____,

viste _____ le osservazioni del 4 settembre 2002 presentate dalla Sezione
della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 16 agosto 2002, ha inflitto a
_____ una multa di fr. 300.■, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia
di fr. 60.■ e le spese di fr. 20.■, per i seguenti fatti accertati il 23 giugno 2002 in territorio
di _____:

"Ha circolato con la vettura _____, quale accompagnatore di un allievo conducente,
non impedendo a quest'ultimo di transitare ad un semaforo che indicava 'fermata' (luce
rossa)";

che la risoluzione è stata emanata in applicazione degli art. 15 cpv. 2 e 95 n. 1 LCS;

che _____ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 20 agosto
2002 nel quale postula l'annullamento della multa;

che in uno scritto del 4 settembre 2002 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere ■ quale accompagnatore di un allievo conducente ■ o messo di impedire a quest'ultimo di transitare a un semaforo rosso;

che il ricorrente non contesta l'infrazione rimproveratagli, ma adduce ■ fra l'altro ■ di essere già stato punito per il medesimo reato con una multa disciplinare di fr. 250. ■ inflittagli dalla Polizia cantonale;

che, in concreto, dal fascicolo processuale si evince come l'interessato sia stato per vero multato il 5 luglio 2002 dalla Polizia cantonale per l'inosservanza di un segnale luminoso commessa il 23 maggio (recte: giugno) 2002 in territorio di _____ (doc. B allegato al ricorso);

che a ragione l'insorgente fa dunque valere di non poter essere sanzionato due volte per la medesima infrazione ("ne bis in idem");

che la Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, ha del resto rinunciato a formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado;

che in simili evenienze si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di rinunciare al prelievo di oneri processuali, come postulato dal ricorrente nel suo memoriale del 20 agosto 2002;

per questi motivi, _____ visti gli art. 15 cpv. 2 e 95 n. 1 LCS, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

■ _____ d'assicurazione di _____ SA, _____,

■ Sezione della circolazione, _____.

Il giudice:

La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.